

spett.
BANCA

MITTENTE

Con riferimento alle intese intercorse prendo/amo nota che mi/ci avete aperto il conto n. 35601 alle condizioni allegate nonché sotto l'osservanza delle norme sottoriportate che con la firma apposta in calce alla presente si intendono da me/noi approvate ed accettate in ogni loro parte:

SEZ. 1 - NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA E SERVIZI CONNESSI

ART. 1 - Doveri di correttezza e diligenza - Reclami.
1 - Nello svolgimento del rapporto la Banca ed il Correntista sono tenuti reciprocamente a comportarsi secondo le regole della correttezza e la Banca ad usare la diligenza richiesta dalla sua attività professionale.
2 - Per le eventuali contestazioni in merito al rapporto intrattenuto con la Banca, il Correntista può rivolgersi all'Ufficio Reclami istituito presso la Banca stessa e, se del caso, all'ombudsman bancario avente sede in Roma.

ART. 2 - Identificazione del Correntista - Deposito della firma e poteri di rappresentanza.
1 - All'atto dell'apertura del conto e, se richiesto, in occasione dell'effettuazione delle relative operazioni bancarie il Correntista deve fornire alla Banca i propri dati anagrafici ed i documenti validi per la sua identificazione, così come previsto dalla vigente norma in materia di antiriciclaggio. Sono ugualmente tenute a fornire alla Banca i propri dati anagrafici ed i relativi documenti di identificazione le persone eventualmente autorizzate dal Correntista ad operare sul proprio conto.
2 - Il Correntista è tenuto a depositare, perché valga quale specimen per disposizioni e comunicazioni indirizzate alla Banca, la propria firma o quella della persona autorizzata a rappresentarlo nel suo rapporto con la Banca, precisando per iscritto gli eventuali limiti alle facoltà loro accordate. In caso di mancata precisazione di tali limiti si intenderanno di massima conferita ai suddetti rappresentanti la facoltà di effettuare preventivamente in qualunque modo, anche mediante utilizzo di scoperti di conto, di effettuare versamenti anche mediante girata di assegni e di ogni altro titolo versato in conto, di dare disposizioni per gli addebitamenti di qualsiasi importo e causale, di richiedere assegni circolari con addebito sul conto, di richiedere e ritirare carnetti di assegni, di estinguere il conto e di ritirare l'eventuale importo a credito.
3 - Le revoca e le modifiche delle facoltà concesse alla persona autorizzata, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché la Dipendenza, ova è in essere il conto, non abbia ricevuto la relativa comunicazione presentata direttamente allo sportello o inviata a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax e non siano trascorsi 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale comunicazione e ciò anche quando dette revoca, modifiche e rinunce siano state depositate o pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.
4 - Qualora il conto sia intestato a più persone, le persone autorizzate a rappresentarle i contestatari devono essere nominate per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei contestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per la forma e gli effetti delle revoca, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al comma precedente.
5 - Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca fino a quando essa non abbia avuto notizia legalmente certa e, quando il conto è intestato a più persone, tali cause hanno effetto anche se relativa ad uno solo dei contestatari.

ART. 3 - Invio della corrispondenza.
1 - All'atto dell'apertura del conto il Correntista deve indicare l'indirizzo a cui gli saranno fatti, con pieno effetto, l'invio di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche ed ogni dichiarazione o comunicazione da parte della Banca anche ai sensi dell'art. 9 bis della Legge 15 dicembre 1990 n. 386. Il Correntista dovrà altresì comunicare per iscritto alla Banca le successive variazioni del suddetto indirizzo: in difetto di tale comunicazione gli invii verranno validamente e con pieno effetto fatti al Correntista all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto.
2 - Quando il conto è intestato a più persone, tutti gli invii e comunicazioni di cui al comma precedente ad eccezione della comunicazione di cui all'art. 9 bis, L. 386/90, vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei contestatari all'indirizzo da questo indicato e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.
3 - Le comunicazioni, gli ordini e dichiarazioni del Correntista dirette alla Banca, devono essere inviate alla Dipendenza ova è in essere il conto ed hanno corso a rischio del Correntista stesso per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione. Il Correntista avrà cura che ogni comunicazione od ordine in forma scritta, nonché documenti in genere, ivi compresi i titoli di credito diretti alla Banca, siano compilati in modo chiaro e leggibile.

ART. 4 - Convenzioni di assegno.
1 - Le disposizioni con assegni sul conto presso la Banca si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l'uso di moduli per assegni forniti dalla Banca contro rimborso del costo.
2 - Il Correntista è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta, restituito responsabile di ogni dannosa conseguenza che potesse risultare dalla perdita, dalla sottrazione o dall'uso abusivo con illecito dei moduli stessi, della cui perdita o sottrazione deve dare comunicazione alla Banca.
3 - Con la cessazione della convenzione di assegno i titoli rapporto di conto corrente, i moduli non utilizzati devono essere immediatamente restituiti alla Banca.
4 - In caso di prelievi ed disposizioni di pagamento a mezzo di carta Bancomat, in conformità alle regole e condizioni che disciplinano i servizi usufruibili mediante tale carta, la Banca, qualora per effetto di tali prelievi ed/o disposizioni di pagamento le disponibilità in conto fossero diventate insufficienti, non provvederà al pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervenissero per il pagamento, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo ed/o disposizione di pagamento ed ancorché del prelievo stesso ed/o disposizione di pagamento la Banca abbia pagato successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi ma prima dell'addebito in conto.
5 - In caso di pluralità di conti intestati allo stesso Correntista, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza del Correntista.

ART. 5 - Accredito banifici ed incasso assegni.
1 - Salvo espressa istruzione contraria convenuta che tutti i bonifici e le rimesse, disposti da terzi a favore del Correntista gli saranno accreditati in conto corrente.
2 - L'importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorso i termini indicati nei tagli informativi a disposizione presso gli sportelli della Banca. La Banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore ivi compresi gli scoperti del personale verificatosi presso la Banca medesima ed presso corrispondenti anche non bancari. Di tale proroga la Banca dà pronta notizia alla clientela anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli, prestampati, ecc.).
3 - La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo come stabilito al precedente comma 2.
4 - Qualora l'importo della Banca consentisse al Correntista di disporre anticipatamente, in tutto o in parte, di tale importo prima che siano decorsi i termini di cui al precedente comma 2 ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dai titoli accreditati.
5 - In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare l'incasso in conto. Decorso i termini di cui al precedente comma 2 e restato inteso comunque che la Banca trattativa, nel caso di assegni bancari, o emittente, nel caso di assegni circolari, mantiene il diritto a va, ricorrano i presupposti di agire direttamente nei confronti del Correntista per il recupero dell'importo dei titoli indebitamente pagati.
6 - L'importo degli assegni diversi da quelli indicati nel precedente comma 2 (vaglia ed altri titoli similari) nonché degli effetti, ricevute e documenti similari, è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza in Dipendenza accreditante. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza di interessi senza conferire al Correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo; qualora tuttavia la Banca consentisse al Correntista di disporre in tutto o in parte di tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Correntista di disporre anticipatamente dell'importo medesimo. In caso di mancato incasso la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare in qualsiasi momento l'addebito in conto.
7 - Nel caso di disposizioni Riba o RID inoltrate per l'incasso dal Correntista valgono le previsioni di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5. Resta inteso che il diritto di agire direttamente nei confronti del Correntista - nell'ipotesi prevista dal richiamato comma 5 - spetta alla Banca domiciliataria della disposizione inoltrata per l'incasso.

ART. 6 - Diritto di garanzia - Compensazione.
1 - La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Correntista comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengono ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale già in essere o che dovesse sorgere verso il Correntista, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendite titoli e cambi, operazione di intermediazione o prestazioni di servizi. Le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca, stanno a garanzia con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, ed anche se non liquido ed esigibile, vantato dalla Banca verso la stessa persona.
2 - Quando esistono tra la Banca ed il Correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
3 - Ai verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1188 codice civile, o al prodursi di eventi che incidono negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Correntista e che conseguentemente possano costituire pregiudizio per il credito della Banca o rendere il recupero più difficile o gravoso, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in moneta differenti, non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento, senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione, alla cui attuazione non potrà in alcun caso essere di ostacolo la convenzione di assegno, la Banca darà immediatamente comunicazione al Correntista.
Se il conto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino alla concorrenza dell'intero credito vantato, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei contestatari.

ART. 7 - Apertura di credito - Recesso.
1 - Le aperture di credito che la Banca intenesse eventualmente di concedere al Correntista sono regolate nei modi seguenti:
a) Il Correntista può utilizzare in una o più volte la somma messa a disposizione e può, con successivi versamenti, ripresentare la sua disponibilità;
b) Se l'apertura di credito è a tempo determinato, il Correntista è tenuto ad eseguire il pagamento di quanto da lui dovuto per capitale, interessi, spese, imposte, ed ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta della Banca;
c) La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurre o di sospendere. Per il pagamento di quanto dovuto alla Banca, sarà dato al Correntista un preavviso non inferiore ad un giorno, salvo il caso in cui ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 1185 c.c. o si siano prodotti eventi che incidono negativamente sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria ed economica e che conseguentemente possano costituire pericolo di pregiudizio per il credito della Banca o rendere più difficile o gravoso il recupero, nel qual caso la Banca potrà richiedere, con la comunicazione del recesso, il pagamento immediato.
Qualora il Correntista rivesta la qualità di consumatore, la Banca ha la facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato secondo le modalità sopra indicate, nel caso di apertura di credito a tempo determinato, la Banca ha facoltà di recedere o di ridurre l'affidamento al ricorrere di una giusta causa. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata, un preavviso di un giorno. Sono in ogni caso considerati costituiti iusta causa di recesso sia la presenza di una delle ipotesi di cui all'art. 1185 c.c. sia il verificarsi di eventi che, incidendo negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Correntista, possono costituire pericolo di pregiudizio per il credito della Banca (eventi quali, ad esempio, atti pregiudizievole di qualsiasi natura a carico del Correntista, atti rilevanti di disposizione del patrimonio da parte del medesimo; suo inadempimento ad altre obbligazioni);
d) analoghe facoltà di recesso ha il Correntista, con effetto di chiusura dell'operazione mediante il pagamento di quanto dovuto alla Banca;
e) in ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso;
f) le eventuali disposizioni allo sportello che la Banca intenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo della disposizione eseguita.
L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite;
g) le norme sub c) e d) si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione contrattualmente prevista, comunque o sotto qualsiasi forma concessa dal Correntista.

ART. 8 - Modalità di contabilizzazione degli interessi e chiusura del conto - Recesso.
1 - Gli interessi sono riconosciuti al Correntista o dallo stesso composti nella misura pattuita e indicata nel modulo al pagamento, nei quale sono altresì indicate tutte le altre condizioni economiche applicate al rapporto.
2 - I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità pattuita e indicati nel predetto modulo, portando in conto con valuta "data di regolamento" dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattative fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo la medesima modalità.
3 - Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita e indicata nel predetto modulo allegato; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
4 - Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Correntista con la valuta stabilita nella comunicazione delle condizioni economiche regolanti il rapporto inviato dalla Banca al Correntista: nel caso di assegni postdatati, la valuta è quella della data di pagamento, ai sensi dell'art. 31 della Legge Assogiro.
5 - Salvo diverso accordo, escludendo quindi quanto disposto nell'articolo precedente per l'ipotesi di apertura di credito o di sovvenzione, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto, nonché di recedere, in qualsiasi momento, con il preavviso di un giorno, dal contratto di conto corrente e dalla medesima convenzione di assegno, dandone comunicazione scritta all'altra parte.

ART. 9 - Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni - Imputazione dei pagamenti.
1 - Tutte le obbligazioni del Correntista verso la Banca e, in particolare, quelle dipendenti da eventuali concessioni di credito, si intendono assunte, anche in caso di contestazione del conto, in via solidale ed indivisibile anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo.
2 - La Banca ha diritto di imputare, a suo insindacabile giudizio, i pagamenti effettuati dal debitore, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Correntista, fornendogli la documentazione delle operazioni così effettuate.
ART. 10 - Invio degli estratti conto.
1 - L'invio degli estratti conto ad ogni chiusura, sarà effettuato dalla Banca entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura del conto, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 cod. civ.
2 - Salvo quanto previsto al successivo comma 3, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuta alla Banca per iscritto una richiesta specifica, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal Correntista.
3 - Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Correntista può esigere la rettifica di tali errori ed omissioni nonché l'accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinata decorrente dalla data di ricevimento dell'estratto conto, sofferta rettifica ed accreditamento sono fatti senza spese per il Correntista. Entro il medesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data di invio dell'estratto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse cause e per gli indubbi accreditamenti.
4 - Salvo quanto apposto in precedenza ai commi 2 e 3, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Correntista dovranno essere fatti da questi dal momento in cui sta in possesso della comunicazione di esecuzione per lettera o telegramma, a seconda che il servizio gli sia stato dato per lettera o telegramma. Trascorsi 10 giorni l'operato della Banca si intenderà approvato.

Mod. 02.15 0073 - Tit. 20.000 e 3 (10/07/84)

1° COPIA PER LA FILIALE

ART. 11 - Partite minime

1 - Qualora il conto non abbia avuto movimento da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a € 250 la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare l'estratto conto.

ART. 12 - Assegni, effetti e bonifici sull'estero.

1 - In relazione al fatto che le Banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e da clienti cambiari la garanzia del rimborso, qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli e l'attendibilità o la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detto Paese è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla Banca stessa pervenisse l'adempimento dal suo corrispondente o dal trattario. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutiva del titolo di credito.

2 - Per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d'America, le Banche statunitensi danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro. Pertanto, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dall'inesatta indicazione del codice da parte del correntista resterà a completo carico dello stesso. Sarà inoltre facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle Banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste di risarcimento alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendenti da inesatta indicazione del predetto codice.

ART. 13 - Contestazione del conto.

1 - Quando il conto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, le disposizioni sul conto stesso potranno essere effettuate da ciascun contestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri contestatari. Tale facoltà di disposizione separata sul conto potrà essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i contestatari.

2 - In ogni caso, delle eventuali disposizioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, sul conto stesso, anche per atto o fatto di uno solo contestatario, risponderanno nei confronti della Banca tutti i contestatari in solido fra loro.

3 - In deroga all'art. 190 cod. civ. la Banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi intestatari.

4 - Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei contestatari del conto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente del conto. Analogamente lo conservano gli eredi del contestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'interdetto o inabilitato. In tutti i suddetti casi, tuttavia, la Banca deve pretendere il consenso di tutti i contestatari o degli eventuali eredi o del legale rappresentante dell'interdetto, quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.

ART. 14 - Cessazione della convenzione di assegno.

1 - Il pagamento degli assegni emessi dal Correntista, in caso di cessazione della relativa facoltà di disposizione, è regolato come segue:

a) In caso di recesso, da parte del Correntista o della Banca, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, la Banca non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante a norma del terzo comma dell'art. 8.

b) In caso di recesso da parte della Banca, dall'apertura di credito, ai sensi dell'art. 7 lettera c), il Correntista è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione.

c) La Banca, quando intenda avvertirsi della compensazione tra crediti non liquidi ed esigibili, non è tenuta ad onorare gli assegni emessi dal Correntista con data posteriore alla ricezione, da parte di quest'ultimo, della comunicazione relativa alla volontà di avvertirsi della compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel conto.

2 - Nel caso, invece, in cui la Banca compie il recesso dall'apertura di credito ai sensi dell'art. 7 lettera c), la compensazione si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Correntista, il quale è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari anche per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, e dei quali non sia spirato ancora il termine di presentazione sul conto e sul conto a debito dei quali la compensazione si è verificata o nei limiti in cui la disponibilità del conto o dei conti medesimi sia venuta meno per effetto della compensazione stessa.

3 - Analogo obbligo fa carico al Correntista in ogni caso in cui si verifichi la compensazione legata di cui all'art. 1243, comma 1, cod. civ. tra crediti liquidi ed esigibili.

4 - Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.

ART. 15 - Esecuzione degli incarichi conferiti dal Correntista.

1 - E' in facoltà della Banca assumere o meno specifici incarichi dal Correntista, dando comunque allo stesso comunicazione dell'eventuale rifiuto.

2 - In assenza di particolari istruzioni del Correntista, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla Banca tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione.

3 - In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1656 cod. civ. è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ. a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente, anche non bancario.

4 - La Banca non assume alcuna responsabilità in caso di mancata od inesatta esecuzione dell'incarico, sia per insufficiente disponibilità, per inesattezze, incompiutezza o tardività delle istruzioni impartite.

5 - Il Correntista ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione. Salvo il caso di disposizioni comportanti addebito automatico, la Banca si riserva la facoltà di non dare corso alle disposizioni impartite dal Correntista, in presenza di assegni ad essa pervenuti per il pagamento e/o di altre disposizioni per mezzo Carta Bancomat o per via telematica da eseguire, qualora la disponibilità del conto si presentino insufficienti ovvero quando indipendentemente dalle predette operazioni, il conto non presenti la necessaria capienza, ancorché vi sia presenza di somme disponibili su altri conti di pertinenza dello stesso Correntista. L'eventuale esecuzione delle disposizioni di pagamento e/o di prelievamento da parte della Banca nel caso in cui il conto non presenti la necessaria capienza, non comporta affidamento di analoghe concessioni per il futuro.

ART. 16 - Spese ed oneri fiscali.

1 - Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione al rapporto di conto corrente ed ai successivi rapporti posti in essere con il cliente, nonché quelle relative alla esecuzione sono a carico del cliente stesso.

ART. 17 - Modifiche alle condizioni contrattuali ed economiche.

La Banca si riserva altresì la facoltà di modificare le condizioni applicate ai rapporti regolati in conto corrente rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al Correntista, le prescrizioni di cui agli artt. 118 e 161, secondo comma del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione.

ART. 18 - Reclami.

1 - Salvo quanto disposto all'art. 10, secondo e terzo comma, in ordine alla approvazione degli estratti conto, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Correntista dovranno essere fatti da questi appieno in possesso della comunicazione di esecuzione, per lettera o telegramma, a seconda che la comunicazione gli sia stata data per lettera o telegramma.

2 - Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della comunicazione al Correntista, l'operato della Banca si intenderà approvato.

ART. 19 - Legge applicabile e Foro competente.

1 - Il presente contratto di conto corrente è regolato dalla legge italiana.

2 - Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Correntista e la Banca in dipendenza del rapporto di conto corrente e di ogni altro rapporto comunque regolato in conto corrente, la competenza territoriale spetterà in via elettiva ed alternativa ma non esclusiva, oltre che all'Autorità Giudiziarie designata dagli artt. 18, 19 cod. proc. civ. anche all'Autorità Giudiziarie del luogo in cui si trova la sede legale della Banca ovvero una qualsiasi Dipendenza della Banca esistente al momento in cui il conto corrente è stato aperto.

3 - Nel caso in cui il Correntista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis, secondo comma, cod. civ., il Foro competente è quello stabilito dalle vigenti disposizioni del codice di procedura civile o dalle altre disposizioni di legge in vigore.

SEZ. II - NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI IN EURO UTILIZZABILI IN VALUTA E I CONTI CORRENTI IN VALUTA ESTERA

ART. 1 - Versamenti ed accrediti

1 - Il Correntista può eseguire versamenti sul conto corrente in una qualsiasi delle valute di conto valutarie ed il relativo controvalore viene accreditato in conto previa conversione in Euro, quando trattasi di conto corrente denominato in Euro o nella valuta in cui il conto è denominato, quando trattasi di conto corrente denominato in valuta estera, al cambio di chiusura del giorno antecedente a quello di esecuzione dell'operazione, rilevato sulla piazza di Milano.

2 - Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi, in una qualsiasi valuta, a favore del Correntista.

ART. 2 - Disposizioni di addebito.

1 - Tutte le disposizioni del Correntista, impartite con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni, a valere sul conto corrente ed espresse in una qualsiasi delle valute di conto valutarie, sono addebitate in conto previa conversione in Euro, quando trattasi di conto corrente denominato in Euro, o nella valuta in cui il conto è denominato, quando trattasi di conto corrente denominato in valuta estera, al cambio di chiusura del giorno antecedente a quello di esecuzione dell'operazione, rilevato sulla piazza di Milano.

ART. 3 - Interessi.

1 - Gli interessi a favore o, eventualmente, a carico del Correntista, saranno accreditati o addebitati in conto nella stessa valuta nella quale il conto è denominato, ai tassi convenuti.

ART. 4 - Conversione in valuta - Commissioni.

1 - Ogni conversione nella valuta estera in cui il conto corrente è denominato viene effettuata mediante arbitraggio, con riferimento all'Euro.

2 - Per ogni conversione vengono addebitate al Correntista le commissioni di negoziazione indicate nella richiesta di apertura del conto consegnata alla Banca o rese note mediante gli avvisi disposti nei locali della Banca aperti al pubblico e/o nei fogli informativi ivi tenuti a disposizione del pubblico.

ART. 5 - Conversioni nel "durante".

1 - In ipotesi di quotazioni in "continuo", senza formazione di istanti cambi di chiusura, o nel caso in cui vada espressa richiesta del Correntista, le conversioni di cui agli articoli precedenti saranno effettuate nel "durante".

ART. 6 - Clausola "effettivo".

1 - Il Correntista si obbliga a non apporre la clausola "effettivo" di cui all'art. 1279 cod. civ. sulle disposizioni con qualsiasi mezzo impartite, ivi compresi gli assegni, a valere sul conto ed espresse in una delle valute suddette. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Correntista ogni connessa conseguenza.

ART. 7 - Compilazione del modulo di assegno.

1 - Il Correntista si obbliga a sostituire l'indicazione "euro", eventualmente esistente sul modulo di assegno, con quella della valuta in cui emette l'assegno e ad apporre, accanto alla somma da pagarsi scritta in lettere, la dicitura completa, in chiaro, della valuta di emissione.

ART. 8 - Regole e Condizioni applicabili: rinvio.

1 - Per quanto non espressamente previsto nella presente Sezione sono applicabili le regole e condizioni riportate alla Sezione I per i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi.

FIRMA/E

Dichiaro di avere
Data e firma

Dichiaro altresì di approvare ed accettare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, secondo comma, e 1342 cod. civ., le seguenti clausole contenute negli articoli sopraindicati:

SEZ. I - NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA E SERVIZI CONNESSI

- ART. 2 comma 3, 4 e 5 (revoca e modificazioni di rappresentanza);
- ART. 6 (diritto di pegno, ritenzione e compensazione; rinuncia ad eccipere la convenzione di assegno riguardo la compensazione);
- ART. 7 punto c) ed h) (facoltà di capitalizzazione di interessi, spese e commissioni);
- ART. 8 commi 2 e 3 (modalità di apertura di credito ed obbligo di restituzione con preavviso di un giorno);
- ART. 13 comma 3 (responsabilità principale dei beni personali dei coniugi);
- ART. 15 comma 4 (esonerazione da responsabilità per mancata od inesatta esecuzione dell'incarico);
- ART. 17 (possibilità di variazione delle regole e condizioni contrattuali e delle condizioni economiche);
- ART. 19 (deroga di competenza giudiziaria).

SEZ. II - NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI IN EURO UTILIZZABILI IN VALUTA E I CONTI CORRENTI IN VALUTA ESTERA

ART. 6 (divieto di apposizione della clausola "effettivo").

FIRMA/E

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al capo XIV-bis, Tit. II libro IV c.c., dichiaro che il conto è INERENTE NON INERENTE all'attività

Il presente contratto è sottoscritto per la parte economica delle